

-
2. I ricorsi contro tali varianti sono decisi ai sensi dei considerandi che si richiamano integralmente.
 3. Contro i dispositivi n. 1 e 2 del presente decreto è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla data di intimazione. Sono legittimati a ricorrere il Comune ed i già ricorrenti (per gli stessi motivi addotti in I istanza) ed ogni altra persona o Ente che dimostri un interesse legittimo. I ricorsi devono essere presentati in tre copie.
 4. La presente risoluzione viene pubblicata nel suo dispositivo nel Foglio ufficiale cantonale.

Bellinzona, 22 dicembre 1999

Per il Consiglio di Stato:
Il presidente, **M. Borradori**
Il cancelliere, **G. Gianella**

Approvazione variante piano regolatore di Vezia

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

su proposta del Dipartimento del territorio

risolve:

1. Le modifiche al Piano regolatore comunale di Vezia inerenti al nuovo comparto artigianale in località Cascina ed il relativo nuovo art. 56 NAPR sono approvati come alle considerazioni particolari emerse nel corso dell'esame di opportunità che si richiamano integralmente.
2. Al Comune di Vezia è fatto obbligo di versare entro e non oltre 3 anni dalla crescita in giudicato della presente decisione, un contributo pecuniario sostitutivo di fr. 116 748. Tale importo è da accreditare alla voce di bilancio n. 851.201.01.
3. Contro i dispositivi n. 1 e 2 del presente decreto, al Comune di Vezia è data facoltà di ricorso al TPT, entro 30 giorni dalla data di intimazione. L'eventuale ricorso è da presentare in 3 copie.
4. La presente risoluzione viene pubblicata nel suo dispositivo nel Foglio ufficiale cantonale.

Bellinzona, 22 dicembre 1999

Per il Consiglio di Stato:
Il presidente, **M. Borradori**
Il cancelliere, **G. Gianella**

Contratto collettivo per i disegnatori negli uffici di architettura

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamata la decisione del Consiglio di Stato del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavori per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile, di

progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini) (CCLD) e successiva modifica;

vista la domanda di proroga dell'obbligatorietà generale fino al 31 dicembre 2000, presentata il 29 luglio 1999 dalle parti contraenti del citato CCLD;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 67 del Cantone Ticino del 24 agosto 1999 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 179/6345 del 15 settembre 1999;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

precisato che al CCLD non viene apportata nessuna modifica;

considerate che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute;

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

risolve:

1. La domanda di proroga dell'obbligatorietà generale, fino al 31 dicembre 2000, del contratto collettivo di lavori per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile, di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini) (CCLD), è accolta.
2. L'obbligatorietà generale del CCLD, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è prorogata fino al 31 dicembre 2000.
3. La presente decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino.

Bellinzona, 27 ottobre 1999

Per il Consiglio di Stato:
Il presidente, **M. Borradori**
Il cancelliere, **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia il 7 dicembre 1999.

Bando concernente l'introduzione del registro fondiario federale definitivo nel Comune di Canobbio (intero territorio)

2-2

L'Ufficio del registro fondiario federale

visto l'articolo 23 della legge sul registro fondiario (LRF) del 2 febbraio 1998 che prevede l'introduzione del registro fondiario federale definitivo nei Comuni che dispongono di una misurazione ufficiale;